



Comune di Cardano al Campo

Piano generale degli impianti

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 e modificato con l'art. 30 L. 07.12.1999 n. 472, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR 16 settembre 1996 n. 610

Norme tecniche di attuazione

INDICE		
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI		3
Art. 1	Obiettivi del Piano	3
Art. 2	Ambito di applicazione	3
Art. 3	Zonizzazione del Territorio comunale	3
Art. 4	Definizione e Classificazione delle strade	4
Art. 5	Classificazione degli impianti pubblicitari	4
Art. 6	Caratteristiche tecniche e criteri strutturali	5
Art. 8	Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada extraurbana	7
Art. 9	Competenze autorizzative	7
Art. 10	Limitazioni	7
Art. 10	Cantieri	8
Art. 11	Collocazione vietata	8
Art. 12	Disciplina Generale di Inserimento e deroghe	9
Art. 13	Abaco specifico	10
Art. 14	Stazioni di servizio ed Aree di parcheggio	10
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI		11
Art. 15	Definizione degli impianti privati, tipologie consentite	11
Art. 16	Schede inserimento impianti privati	11
Art. 17	Altri mezzi pubblicitari	16
CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI		19
Art. 18	Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	19
Art. 19	Identificazione	19
Art. 20	Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale	19
Art. 21	Affissione manifesti mortuari	19
Art. 22	Affissione manifesti commerciali	19
Art. 23	Distribuzione	19
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE		20
Art. 24	Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta	20
Art. 25	Identificazione	20
Art. 26	Schede inserimento impianti di affissione diretta	20
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI		21
Art. 27	Norme transitorie ed entrata in vigore	21

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del piano generale degli impianti pubblicitari, d'ora in avanti denominato "Piano", è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie¹.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche, di uso pubblico o su aree private, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 3 Zonizzazione del Territorio comunale

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, queste sono:
 - Zona A1:** Evidenziata in colore arancio nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale. La zona corrisponde ai centri storici come delimitati dal PTC².
 - Zona A2:** Individuata cromaticamente in colore azzurro nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle zone a prevalente carattere residenziale.
 - Zona A3:** Individuata cromaticamente in colore grigio comprendente la restante parte della città è caratterizzata da aree a prevalente destinazione industriale, artigianale.
 - Zona B:** Corrisponde alla zona esterna al centro abitato (incolore). Fatte salve le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro modifiche e/o integrazioni.
2. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in zone del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.

¹ D.Lgs 285/92 s.m.i., DPR 495/92 s.m.i.; D.Lgs 15/11/1993 n.507; Codice dei beni culturali - D.L.vo n.42 del 22 gennaio 2004; Regolamento edilizio 12.11.2008

² Piano Territoriale di coordinamento della provincia di Varese - Paesaggio Carta delle rilevanze e delle Criticità.

- Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati saranno automaticamente recepite dal presente Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da Inserire espressamente.

Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade

- In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
- Ai fini del Piano, relativamente alle strade interne al centro abitato ed in base all'identificazione grafica delle strade esistenti di 4° livello rappresentate nella "Carta della classificazione stradale - MOB1", vengono identificate come strade "E" le seguenti strade: via Papa Giovanni XXIII, via Castelnovate, via Gramsci, via San Francesco d'Assisi, via Adige, parte interna al centro abitato di via per Casorate, Cavalcavia S.S. 336 ed S.P. 28. Tutte le altre strade sono trattate come strade di tipo "F".
- In caso di diversa identificazione da parte del Piano Urbano del Traffico il presente PGI ne riceverà automaticamente la classificazione.
- Qui di seguito si riporta la tabella interpretativa adottata dal presente PGI:

PTCP MOB1 ³	Strade		C.d.S. - PGI
4° livello	Interquartiere Quartiere	Strade urbane di quartiere	E
-	Locale interzonale Locale	Strade locali	F

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

- Ai fini del Piano per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
- Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
- Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
- La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale;
 - Temporanei: manufatti mono o bifacciali la cui esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali di durata non superiore a 15 giorni consecutivi.
- Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
 - Impianti Permanenti: stendardo, tabella, poster, preinsegna, cartello, impianto pubblicitario di servizio, impianto a messaggio variabile.
 - Impianti Temporanei: striscione, gonfalone, pubblicità su ponteggio, totem.

³ Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese – Mobilità; Carta della gerarchia stradale; Del. Cons. Prov. 27/07

6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o di natura commerciale:
- **Affissione Istituzionale:** su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione. Il comune potrà disciplinare le quantità e le modalità per l'affissione istituzionale.
 - **Affissione Commerciale:** su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune.
 - **Affissione Diretta,** su tali impianti appositamente autorizzati, sono affissi direttamente dal proprietario dell'impianto sia manifesti di natura commerciale che di natura sociale;
 - **Affissione Necrologica:** su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita su impianti di proprietà comunale.
 - **Pubblicità esterna:** su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

Art. 6 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore RAL 7015 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. E' ammesso l'uso del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato.
3. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
4. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture idonee appositamente autorizzate e collaudate. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili per l'esposizione di impianti temporanei.
5. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
6. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
7. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
8. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

9. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
10. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
11. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
12. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22.01.08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
13. Il sistema di illuminazione può essere realizzato in conformità a quanto previsto dagli artt.4, 6 e 9 della L.R. n. 17/2000. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.
14. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
15. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici deve essere utilizzato con cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolare modo in prossimità delle intersezioni. Inoltre occorre evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca uno sfondo per segnali stradali quali: pericolo, precedenza, obbligo, causandone una scarsa percettibilità. I mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo, fermo restando che ogni altra forma non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 7 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

1. Nel rispetto del D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004⁴ l'autorizzazione all'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, in aree e/o edifici tutelati come beni culturali è soggetta a nullaosta da parte del soprintendente il quale può rilasciare, autorizzare al collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni.
2. Lungo le strade site in ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici⁵, è vietato collocare cartelli od altri mezzi pubblicitari, salvo parere favorevole da parte dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici delle aree soggette a tutela.

⁴ Artt. 49 cc. 1 e 2; 134; 159

⁵ Art.153, c. 2, Codice dei beni culturali - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

3. Nelle aree ricadenti all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino vige la disciplina regolamentare del Parco a cui si demanda.

Art. 8 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada extraurbana.

1. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti nei tratti di strada identificati come strada extraurbana primaria o secondaria, sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e sue modificazioni.
2. Fatto salve le norme specifiche di tutela previste dal vigente P.T.R.C⁶, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade sottoposte a tutela o in vista di esse è soggetta all'autorizzazione comunale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

Art. 9 Competenze autorizzative.

1. Chiunque intenda installare cartelli o altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda al comune di Cardano al Campo ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa dall'ufficio competente ai sensi delle presenti norme, salvo che nei casi indicati dal Regolamento comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Nel caso di installazioni poste all'esterno del perimetro del centro abitato, la domanda deve essere completata dal nulla-osta dell'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio;
 - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di installazioni di impianti pubblicitari posti all'interno del Centro abitato e che insistono su suolo pubblico, l'autorizzazione all'installazione è successiva al rilascio della relativa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Il Comune ha facoltà di rimuovere gli impianti pubblicitari in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Art. 10 Limitazioni.

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 1,00 mq anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale.
2. Nella zona di rispetto dei cimiteri non sono ammesse forme pubblicitarie commerciali, con esclusione delle pubblicità di attività inerenti le onoranze funebri (ditte di onoranze

⁶ Approvato con Delib. Cons. Prov. n. 27 del 11/04/2007.

funebri, fioristi, arte funeraria in genere), sono altresì ammesse affissioni di messaggi di tipo sociale, istituzionale, culturale. In detta area non sono consentiti nei formati maggiori a 9 mq.

Art. 10 Cantieri

1. L'esposizione di cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, è trattata come esposizione di insegna di esercizio, pertanto normate dal vigente Regolamento Edilizio.
2. La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia su tela è ammessa temporaneamente e per un periodo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
3. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.⁷
4. La pubblicità su cesate di cantiere, recinzioni ed altre strutture di servizio di pertinenza, è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.

Art. 11 Collocazione vietata





1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni, è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue ad esclusione, per le strade poste all'interno dei centri abitati e limitatamente alle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra due carreggiate contigue, la cui larghezza sia superiore a 4 metri e che gli impianti siano posti parallelamente all'asse della carreggiata;
 - d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - g) sui ponti e sottoponti;
 - h) sui cavalcavia e loro rampe;
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - j) sui bordi esterni dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - k) a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri, scuole, nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta;
 - l) in tutti gli altri casi previsti dal C.d.S.
2. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica viabilità.

⁷ Art.49, c.3, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

3. E' sempre vietato utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari.
4. E' vietato utilizzare pali dell'illuminazione o di altre reti tecnologiche, impianti della segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente.
5. Fuori e dentro il centro abitato la collocazione dei mezzi pubblicitari, in genere, deve avvenire in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione nonché degli attraversamenti pedonali.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.

Art. 12 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. n.285/92 e dell'art.51 del DPR n.495/92.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE	Strade E		Strade F	
				
DISTANZE DA: ⁸				
prima impianti semaforici	15 ^a	25	12,5 ^a	20
dopo impianti semaforici	10 ^a	10	10 ^a	10
prima di intersezioni	20	25	10 ^a	20
dopo intersezioni	10 ^a	25	10 ^a	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	15 ^{a)b)}	25	12,5 ^{a)b)}	20
prima segnaletica stradale indicazione	12,5 ^{a)b)}	15	12,5 ^{a)b)}	15
dopo segnaletica stradale	12,5 ^{a)b)}	10	10 ^{a)b)}	10
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	30 ^a	50	12,5 ^a	30

a) *a) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, muri di cinta, recinzioni od ostacolo isolato che abbia una altezza maggiore di 2,50 m. e comunque essere posti ad una distanza minima di 50 centimetri dal limite della carreggiata.*

b) *Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati ad una distanza maggiore o uguale a 3 metri dal limite della carreggiata.*

4. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.
5. Relativamente all'impianto di tipo "Preinsegna", l'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale. In tale caso la collocazione delle preinsegne è consentita in ulteriore deroga alle distanze sopra indicate (tabella di cui al precedente p.to 3). La collocazione non dovrà in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
6. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (Abaco specifico). Tali

⁸ Tutte le misure sono espresse in metri.

impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 e non dovranno ostacolare la lettura della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza nella circolazione.

Art. 13 Abaco specifico.

- Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo e di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1)				
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (In base alla superficie per lato del manufatto)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti				
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti.				
Distanza da altri impianti	Temporanei		Permanenti		
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)				
Zona di Piano	ZONA A1		ZONA A2		
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti				
Orientamento	(parallelo)		(ortogonale)		
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per "posizionamento ortogonale o "trasversale," si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.				
Suddivisione in fasce dimensionali (In base alla superficie per lato del manufatto)	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento		A	Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato				
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata				
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento				

Art. 14 Stazioni di servizio ed Aree di parcheggio

- Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
 - strade di tipo F: 8%;
 - strade di tipo E: 10%.
- Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di 2,00 mq per ogni servizio prestato.
- Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495, resta la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo impianto per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della distanza minima di 200 metri da tutti gli altri cartelli.


CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI


Art. 15 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite


1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati (o altre tecniche simili effettuate direttamente sul pannello espositivo).
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
Impianti permanenti:
 - Preinsegna
 - Cartello
 - Cartello sponsor
 - Impianti pubblicitari di servizio
 - Cartello a messaggio variabileImpianti temporanei:
 - Striscione
 - Gonfalone
 - Pubblicità su ponteggi
 - Totem
4. La collocazione degli impianti pubblicitari, anche temporanei, deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.10), nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate, degli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.


Art. 16 Schede inserimento impianti privati.


1. Le schede relative agli impianti privati sono le seguenti:

TIPOLOGIA		PREINSEGNA						
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE						
DURATA		Permanente P						
Categoria	Preinsegna							
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 km.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq		
Altezza margine inferiore	2,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,30	In assenza di marciapiede		0,50		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-		
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso.							
Prescrizioni	Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e non superiori di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti. Sul territorio Cardano al Campo le presegne ammesse devono rispondere agli stessi criteri di colore e di stile imposti per la segnaletica di cui all'art. 134 DPR 495/92.							
Note	1) Se collocata in parallelo all'asse strada, al raso di muri di cinta, recinzioni a giorno o pareti cieche, il margine inferiore può essere abbassato ad un metro (1,00 mt).							


TIPOLOGIA		CARTELLO						
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE						
DURATA		Permanente P						
Categoria	Cartello							
Descrizione	Sono caratterizzati da pannelli fissi mono, bifacciali o trifacciali supportati da idonea struttura di sostegno, con una sola o tutte le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq		
Altezza margine inferiore ¹	n.a.	1,50	2,20	2,20	3,50	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1,50	In assenza di marciapiede		1,50		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		12,50		
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 4 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	
4 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Vietato su marciapiedi o su spazi pedonali.							
Note								

TIPOLOGIA		CARTELLO SPONSOR								
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE								
DURATA		Permanente P								
Categoria	Cartello									
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili.									
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 12 mq		
Altezza margine inferiore	-	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,30		In assenza di marciapiede			1,00 ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei			-		Permanenti			-	
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B			
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.		
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Illuminazione	Non luminoso.									
Prescrizioni	L'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico ed è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde.									
Note										

TIPOLOGIA		IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO								
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE								
DURATA		Permanente P								
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio									
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o in base alla tipologia, sistemi con possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.									
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq ²⁾		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	- ¹⁾	- ¹⁾		n.a.		n.a.		n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,20		In assenza di marciapiede			2,00	
Distanza da altri impianti	Temporanei			-		Permanenti			-	
Formati ammessi per impianto	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B			
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A		
1 ↔ 3 mq ²⁾	A	A	A	A	A	A	A	A		
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Opaco.									
Prescrizioni	Le strutture dei manufatti devono essere in colore grigio antracite o similare. L'inserimento degli impianti pubblicitari di servizio deve essere conseguente alla presentazione di progetto unitario, approvato in Commissione Edilizia. Non sono ammesse collocazioni di singoli manufatti.									
Note	<p>1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto; in caso di spazio pubblicitario contenuto nel manufatto stesso e comunque in assenza di sporgenze, l'altezza del margine inferiore può essere ridotta fino a 20 centimetri (es. transenne, portacicli o cestini).</p> <p>2) Dimensione ammessa solo in presenza di piano particolareggiato.</p>									


TIPOLOGIA		MESSAGGIO VARIABILE					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA				PE	
DURATA		Permanente P					
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda						
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi (giornali luminosi).						
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq*	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq*	
Altezza margine inferiore		n.a.	1	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede	2,00	In assenza di marciapiede		3,00	
Distanza da altri impianti		Temporanei	-	Permanenti		12,5	
		ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi		■	■	■	■	■	■
≤ 1 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq		A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3 ↔ 6 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
6 ↔ 9 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.						
Prescrizioni	Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere valutato puntualmente dalla Polizia Locale.						

Note

TIPOLOGIA		STRISCIONE					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA				PE	
DURATA		Temporanea T					
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone						
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.						
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 12 mq	
Altezza margine inferiore		n.a.	5,10	5,10	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede		-	
Distanza da altri impianti		Temporanei	50,00 ¹	Permanenti		-	
		ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi		■	■	■	■	■	■
≤ 1 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq		A	A	A	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq		A	A	A	A	A	n.a.
6 ↔ 9 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.						
Prescrizioni	L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo. In presenza di sponsor lo spazio relativo all'esposizione di marchi o logo pubblicitario non può superare il 5% della superficie totale esposta (per lato). Vietata l'installazione su tratti di strada a velocità superiore a 50 km/h						

Note

1) distanza riferita ad altri striscioni.

TIPOLOGIA		GONFALONE							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA					PE		
DURATA		Temporanea							T
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone								
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 12 mq	
Altezza margine inferiore	2,60	2,60		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30			In assenza di marciapiede		n.a.*		
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50			Permanenti		-		
	ZONA A1	ZONA A2			ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi	■		■		■		■		
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso								
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo.								
Note	* ammesso esclusivamente in ambiti pedonali								

TIPOLOGIA		PUBBLICITÀ SU PONTEGGI							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA					PE		
DURATA		Temporanea							T
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo								
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		2,6	2,6
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50			In assenza di marciapiede		2,00 ¹		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-			Permanenti		-		
	ZONA A1	ZONA A2			ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi	■		■		■		■		
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	A	A	A	n.a.	
> 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso; Illuminato.								
Prescrizioni	La superficie pubblicitaria eseguita su teli di protezione dei ponteggi di cantiere, entro i limiti dimensionali ammessi, non può comunque superare il 70% del fronte espositivo; la restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare riproduzione del fronte dell'immobile.								
Note	1) Per distanze inferiori è ammesso solo su ponteggi di cantieri.								

TIPOLOGIA		TOTEM				
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA		Temporanea T				
Categoria	Pubblicità Temporanea					
Descrizione	Impianto finalizzato alla diffusione di messaggi propagandistici dedicati alla pubblicizzazione di manifestazioni a carattere culturale. Manufatto con due o più lati, chiusi secondo poligoni regolari e sostegni appoggiati sul terreno, da struttura opportunamente controventata.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 12 mq	
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede		n.a. ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,5 ²	Permanententi		-	
Formati ammessi	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B		
≤ 1 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso.					
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Formato consigliato: 0,25x1,20 Vietato l'ancoraggio a pali dell'illuminazione pubblica a meno che siano espressamente predisposti.					
Note	1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali. 2) Distanza da altri totem temporanei.					



Art. 17 Altri mezzi pubblicitari

A. Manifesti interni a vetrine

- 1 Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
- 2 L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
- 3 Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.
- 4 Sono ammessi manifesti pubblicizzanti soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

B. Pubblicità in forma ambulante

- 1 Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
- 2 Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
- 3 Deroche al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.

C. Pubblicità fonica

- 1 Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

- 2 È vietata in centro abitato, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero, e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dal responsabile del Settore Edilizia Privata che ne detterà le prescrizioni e gli orari.
- 3 La pubblicità fonica fuori dai centri abitati di cui al comma 1, lettera c), viene autorizzata dall'ente proprietario delle aree non comunali, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

D. Pubblicità effettuata con veicoli

- 1 È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
- 2 È vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro abitato ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, collocate nelle zone geografiche B1 e B2.
- 3 L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.
- 4 Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 5 La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- 6 La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 7 L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

- 8 In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 9 All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- 10 Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
- 11 Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
- 12 La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

E. Segni orizzontali reclamistici

- 1 Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
- 2 Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
- 3 Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
- 4 Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.

F. Sorgente luminosa

- 1 Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
- 2 La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.

G. Aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.

- 1 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simil, così come la pubblicità effettuata con aeromobili e mongolfiere, è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche e solo negli spazi sovrastanti ove si svolgono le manifestazioni stesse.
- 2 Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

H. Altre forme pubblicitarie

- 1 Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
- 2 In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere di una commissione integrata edilizia, del paesaggio e polizia Locale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella

Art. 19 Identificazione

1. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Cardano al Campo – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo⁹ " con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 20 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse ed adempiere ad obblighi di legge, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21 Affissione manifesti mortuari.

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune di Cardano al Campo.
2. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o eseguita dalle aziende del settore sugli spazi assegnati.

Art. 22 Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone mezzi d'installazione pubblicitaria.

Art. 23 Distribuzione

1. La collocazione degli impianti di pubblica affissione (commerciale, Istituzionale e funebre) è riportata nella cartografia denominata "Cardano al Campo – Piano della Pubblica Affissione" che con l'allegato 1) "Elenco delle posizioni di Pubblica Affissione" sono parte integrante del presente Piano.

⁹ In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione in esenzione, Affissione commerciale.

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 24 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta


1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca;
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 25 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 26 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. La collocazione degli impianti di affissione diretta attualmente presenti sono riportati nella cartografia denominata "Cardano al Campo - Piano della Pubblica Affissione" che con l'allegato 1) "Elenco delle posizioni di Pubblica Affissione" sono parte integrante del presente Piano.
2. In caso di nuovi inserimenti di manufatti, questi dovranno osservare i parametri di collocamento della scheda riportata di seguito.

TIPOLOGIA		BACHECA							
TIPOLOGIA D'USO		AFFISSIONE DIRETTA AD							
DURATA		Permanente P							
Categoria	Cartello								
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti a carattere istituzionale o apposti direttamente da enti quali associazioni, quartieri per l'esposizione di manifestini o simili.								
(misure espresse in metri)		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore		0,50	0,40	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30			In assenza di marciapiede	0,50			
Distanza da altri impianti	Temporanei	-			Permanenti	-			
	ZONA A1	ZONA A2		ZONA A3		ZONA B			
Formati ammessi		■	■	■	■	■	■	■	
≤ 1 mq		A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq		A	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso								
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di affissione. Vietata l'esposizione di materiale.								

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Norme transitorie ed entrata in vigore.

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza da terra.
2. Tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Piano, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione/concessione.
3. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
5. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
6. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.
7. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.